

dall'altra, riscontriamo che questa analisi è stata compiuta fin d'allora, ma non è stata ripresa né dalle forze di governo né dalle forze di opposizione e molto marginalmente è stato fatto da parte della magistratura.

Dando per scontato che il finanziamento irregolare da parte non soltanto di realtà internazionali, ma anche sotto il profilo dei rapporti con i gruppi economici ha riguardato i tradizionali partiti di governo, bisogna aggiungere che in merito all'irregolarità del finanziamento è emersa, non coinvolgendo nelle responsabilità penali i massimi livelli di partito. A tale proposito emerge un primo interrogativo a cui doveva rispondere la Commissione d'inchiesta: secondo alcuni settori della magistratura in alcuni casi e rispetto ad alcuni partiti, i vertici di quegli stessi partiti non potevano non sapere, mentre in altri casi pur essendovi stata una comprovata situazione di finanziamento irregolare nel rapporto con i gruppi economici in una serie di situazioni tuttavia i vertici del PCI-PDS potevano non sapere.

Però che il PCI-PDS fosse anch'esso coinvolto nel finanziamento irregolare è dimostrato dalla prima fase delle inchieste di Milano e dalle deposizioni varie di uomini appartenenti al partito comunista e al PDS, come Cappellini, Soave, Carnovali, Donegaglia e quant'altri, ed anche da quello che ha detto lo stesso onorevole Di Pietro in un'intervista pubblicata su *L'Espresso*, in cui ha affermato: diciamo subito che il sistema politico divideva le tangenti in quattro parti: una andava alla Democrazia cristiana, uno al Partito socialista italiano, una alle altre forze del pentapartito che governavano in una determinata zona ed infine una parte al Partito comunista italiano, di regola sotto forma di lavoro per le cooperative che gravitavano nell'orbita del partito. Ed alcune volte con versamenti di vere e proprie bustarelle. Nella sentenza della corte d'appello di Milano sulla metropolitana milanese si afferma testualmente: le imprese si accordavano fra loro con gli esponenti politici prima delle gare di appalto e anche il

Partito comunista era entrato nel sistema tangentista in contemporanea con l'assegnazione a cooperative legate al suddetto partito di lavori riguardanti la metropolitana milanese. La tangente veniva suddivisa in modo che al Partito socialista italiano giungesse il 37,5 per cento, al Partito comunista italiano il 18,75, alla Democrazia cristiana il 18,75 per cento, al Partito socialista democratico italiano il 17, al partito repubblicano italiano l'8 per cento.

Possiamo fare altri esempi: la conclamata prova che Gardini portò un miliardo nella sede della direzione del Partito comunista italiano, il caso nel Veneto riguardante Morandina a De Piccoli, l'episodio gravissimo dei sigilli tolti in via delle Botteghe oscure, dopo che i Carabinieri erano andati a porre dei sigilli su un'inchiesta che era in corso sul sistema degli immobili del partito comunista, alle molte incriminazioni di esponenti della lega delle cooperative, che ha portato una persona che è tuttora nella lega delle cooperative, Ivan Cicconi, che ha scritto un libro, poco recensito, ma molto interessante, *La storia del futuro di Tangentopoli*, nel quale dice: per la prima volta un numero significativo e di spicco di dirigenti delle cooperative emiliane vengono arrestati, con l'accusa infamante dell'associazione mafiosa, per i rapporti con i clan camorristi di Alfieri, quello più legato, insieme a Nuvoletta e a Cosa nostra, e più inserito nella ricostruzione del dopo terremoto del 1980. Tra questi figura anche Fabio Carpanelli, uno dei massimi dirigenti delle cooperative con il quale avevo condiviso la presidenza dell'ANCPL, nella seconda metà degli anni settanta.

Potremmo continuare con questa analisi, ma vorrei fermarmi qui per rilevare che vi era un sistema che non riguardava soltanto alcune forze politiche, ma tutte le principali forze politiche e tutti i grandi gruppi economici. Certamente questo sistema ha fatto sì che in Italia, fino all'adesione al trattato di Maastricht, vi fosse una carenza e, forse addirittura una assenza di mercato e di concorrenza.

L'adesione al trattato di Maastricht certamente è stata una delle ragioni che ha provocato una crisi del sistema politico ed economico e la necessità di superarlo. Noi potevamo superare il sistema in vari modi: potevamo superarlo attraverso una grande operazione globalmente e nobilmente consociativa, che vedesse associate tutte le forze politiche ed anche i grandi gruppi economici per superare il sistema attraverso una grande intesa, oppure questo superamento poteva avvenire per via traumatica.

È evidente che il sistema è andato in collasso ed è stato superato per via traumatica; tuttavia, anche in questo caso, c'erano diversi sbocchi.

Questa via traumatica poteva riguardare tutte le forze politiche principali — visto che tutte le forze politiche in vario modo erano coinvolte in esso — oppure concentrarsi solo in una certa direzione. Evidentemente già lo scioglimento di questi interrogativi richiede approfondimenti ed ulteriori valutazioni, appunto la valutazione della Commissione parlamentare. Non c'è nessuna tesi precostituita già scritta, ma certamente ognuno ha la facoltà di esprimere una propria valutazione, una propria ipotesi di valore e specialmente una serie di domande.

Ebbene, una ipotesi di lavoro parte dalla valutazione che richieda altri riscontri che c'è stata una gestione unilaterale della situazione, per cui alcuni partiti sono stati distrutti. E ancor più grave è stato il fatto che, in qualche partito — vedi la Democrazia cristiana — tra tutti i leader, che avevano delle metodologie comuni di comportamento, alcuni di essi abbiano superato questa vicenda, mentre qualche altro no. Io credo che tra l'onorevole Forlani, da una parte, e l'onorevole De Mita o l'onorevole Mancino o l'onorevole Scalfaro — tutte persone assolutamente oneste — ci fosse lo stesso modo di gestire le correnti, le campagne elettorali e così via. Però è successo che l'onorevole Forlani sconta tuttora l'affidamento ai servizi sociali e, invece, gli altri colleghi siedono in Parlamento o addirittura hanno ricoperto altissime cariche istituzionali.

Qui arriviamo ad un punto, rappresentato dal fatto che non tutta la magistratura, ma alcuni settori di essa, evidentemente, nel corso di questi anni, ha messo in evidenza l'esistenza di orientamenti politici abbastanza netti. Ciò non vuol dire nulla in sé e per sé, ma quello che la Commissione deve accertare è se questi orientamenti politici, dichiarati in congressi, relazioni e via dicendo, abbiano avuto poi dei riflessi nei comportamenti concreti sul terreno giurisdizionale.

Avrei numerose citazioni da fare, ma il tempo non me lo consente. Tuttavia, vorrei farne una che dà il senso della problematica presente in Magistratura democratica dal 1969 ad oggi. Riflettendo su un congresso di Magistratura democratica, Vincenzo Accattatis affermò: ma qui si pone una elementare domanda: noi di magistratura democratica chi siamo? Siamo nuova sinistra o sinistra storica? Organizzazioni come magistratura democratica, psichiatria democratica, medicina democratica esistono in una prospettiva di nuova sinistra, non esistevano prima del 1968; la nuova sinistra ha ipotesi nel settore istituzionale? Ma ciò vale come domandare se le abbia Magistratura democratica, salvo collocare Magistratura democratica, quale è sorta nel 1969, nell'ambito della sinistra storica.

A sua volta, Elena Paciotti sviluppava queste significative osservazioni critiche: il gravissimo limite di questo congresso è proprio quello di avere privilegiato la sovrapposizione fra schieramenti che si richiamano sostanzialmente a posizioni partitiche divergenti, senza offrire indicazioni utili a risolvere problemi reali. Per quello che riguarda Milano, noi abbiamo avuto l'estrinsecazione di orientamenti che sono orientamenti politici più che da magistrato. Quando Italo Ghitti nel 1992 — dico nel 1992 perché successivamente ha fatto una profonda riflessione autocritica — affermava: il nostro obiettivo non è rappresentato da singole persone, ma da un sistema che cerchiamo di ripulire; oppure affermava: prima arriviamo voltare pagina e a dichiarare defunto questo sistema, egli non era neanche un sostituto

procuratore o un pubblico ministero, ma era un GIP! Ebbene, parlare di sistema, onorevoli colleghi, è esattamente la negazione dell'essere magistrato che si deve occupare delle singole responsabilità: parlare di sistema è tipico di un'impostazione politica!

Però, questo travalicamento delle competenze è avvenuto anche in vicende cruciali come quando c'è stata una contrapposizione di un gruppo di magistrati di Milano sui decreti-legge e disegni di legge. È avvenuto quando alcuni magistrati — in primo luogo il dottor Di Pietro, a Cernobio — presentarono testi di disegni di legge, fatti insieme al significativo studio Stella, per l'uscita da Tangentopoli, compito legislativo che non spettava affatto ai magistrati. Non parliamo poi della violazione sistematica del segreto istruttorio che veniva parallelamente accompagnata dall'esistenza di un pool di giornalisti, che recepiva queste indicazioni, come ci ha ricordato proprio pochi giorni fa una persona che apparteneva a questo pool, Antonio Polito, oggi direttore de *Il riformista*.

Ecco, questi ed altri elementi sono sufficienti per affermare che si deve istituire una Commissione d'inchiesta. Questa Commissione di inchiesta, evidentemente, deve riflettere se questi problemi, attorno ai quali, da molto tempo, si svolge un dibattito nel paese e nel Parlamento, hanno alla base ragioni serie oppure essi sono destituiti di fondamento. Quindi, non c'è alcun atteggiamento preconstituito ma certamente l'esigenza di misurarsi con una tematica assai difficile e contraddittoria. Infatti, solo misurandosi con essa e fornendo risposte equilibrate è possibile, forse, superare l'attuale situazione di radicalizzazione e di scontro su questi temi; essi possano essere superati, non mettendoli da parte, ma affrontandoli a viso aperto, attraverso un confronto ed un'analisi delle carte, dei testi e delle riflessioni fatte dalle persone impegnate su questi problemi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le introduzioni dei signori relatori. Ho apprezzato particolarmente quella del collega Nitto Francesco Palma il quale ha svolto la relazione sull'iter di questo provvedimento in Commissione con equilibrio ed equidistanza, come si addice ad un relatore, enunciandone i passaggi ed evidenziando, pur con la visione che di ciascuno è propria — ma che tale deve restare per la dignità di pensiero che ciascuno possiede —, il contributo dell'opposizione, le differenti prospettazioni che l'opposizione aveva avuto, l'orientamento che all'esito la Commissione aveva tratto.

Non altrettanto giudico il contributo dell'onorevole Fragalà il quale ha affrontato il problema dandone un giudizio particolarmente di parte ed individuando, non i fattori che hanno portato la Commissione a prospettare all'Assemblea un provvedimento sul quale discutere, ma le conclusioni sostanzialmente già adottate che fanno riflettere. Esse, anzi, mettono in chiaro i reali intendimenti, purtroppo, di una parte di questa maggioranza in relazione ad un provvedimento che, invece, dovrebbe essere affrontato con laicità di pensiero e con estrema dignità, trattandosi di provvedimento che comporta un giudizio storico su una fase politica della vita del nostro paese e che impone o che propone all'Assemblea un giudizio che può coinvolgere anche i rapporti stessi tra poteri separati dello Stato.

Non ho apprezzato particolarmente il richiamo alle tre regioni d'Italia in una delle quali sono nato e cresciuto ed ho svolto almeno venticinque anni ininterrotti di attività politica, attività che oggi mi consente di parlare a quest'Assemblea con laicità di pensiero su questo argomento perché l'ho svolta tutta all'opposizione del Partito comunista di allora.

Vivendo e avendo vissuto in Toscana, debbo censurare il giudizio che ne è stato dato. Quello toscano è un popolo civile: non ha malavita, se non di importazione; non ha mai avuto baronie; non ha potentati. La Toscana va orgogliosa di una democrazia diffusa, che parte dai comuni,

dalle esperienze comunali, che altre regioni d'Italia non hanno avuto e che la connota da secoli e vanta un sistema pubblico che funziona. La Toscana è una regione nella quale i partiti politici si sono confrontati, da sempre, con spirito democratico e senza mai vincere 61 a 0 (com'è successo in altre parti d'Italia).

Mi scusi, signor Presidente, non ho il potere e la pazienza di farmi ascoltare, ma mi crea un certo disagio il fatto che l'onorevole Fragalà non presti attenzione al mio intervento. Eppure, poiché stavo citando alcune particolarità della mia terra, e anche della sua, onorevole Fragalà, ritenevo che l'argomento meritasse un colloquio, per così dire, a viso aperto.

Ciascuno ha, dei fatti del 1992, un'idea propria. Guai se non dovesse averla! In particolare, non posso non averla io che provengo da un partito che ha dato un contributo consistente, forse anche eccessivo, a quella particolare fase della storia politica italiana. Dei predetti fatti ciascuno può dare una ricostruzione propria, dal momento che l'analisi di essi può essere affrontata con intento riabilitativo — come, in parte, è stato fatto nella stessa seconda relazione, quando si è parlato dei fatti di Napoli, che hanno interessato il Presidente del Consiglio di allora —, con intento diretto alla chiarificazione ed alla comprensione, ovvero con l'intento del coinvolgimento generale di tutti i partiti politici, compresi quelli che ebbero la ventura di rimanerne marginalmente coinvolti. Però, vi sono alcuni pericoli da evitare.

Il primo è quello di fornire degli eventi una lettura distorta, ovverosia di maggioranza, vertendosi in una materia nella quale l'equilibrio e la correttezza dell'analisi sono indispensabili affinché il risultato possa avere un margine di apprezzabilità da tutti condiviso.

Il secondo è quello di proporre letture diverse da quelle coperte dal giudicato (e si tratta di un pericolo che ho avvertito incombere in alcuni interventi, compreso quello, rispettabilissimo, del collega Cicchitto) perché, in questo modo, si corre il rischio di creare un conflitto tra il potere legislativo ed il potere giurisdizionale in

relazione a fatti che hanno già formato oggetto di giudicato e che, come tali, vivono di una propria autonomia.

Il terzo pericolo da evitare è quello di creare uno strumento di spaccatura non con alcuni magistrati — i quali, come qualsiasi cittadino, potranno essere chiamati a rispondere dei fatti da loro eventualmente commessi —, ma con tutta la magistratura, in tal modo ingenerando un processo che difficilmente sarebbe governabile.

Questo provvedimento ha almeno due finalità evidenti. La prima, apparentemente più nobile, attiene all'accertamento del finanziamento illecito dal 1992 in poi.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Palma, ha ricordato il contributo dato anche dall'opposizione a questa richiesta che coinvolge accertamenti anche dell'oggi, segnatamente là dove si chiede di verificare se i detti fatti rivestano, attualmente, carattere diffuso.

È un accertamento al quale io non annetto particolare rilevanza politica. Infatti, onestamente, credo che esso, se anche può avere una sua giustificazione nel tentativo di riequilibrare l'analisi del fenomeno passato con quella del fenomeno inevitabilmente presente — e dico inevitabilmente presente — in tutta la vita politica, da che mondo è mondo, ha però certamente la caratteristica non particolarmente apprezzabile di sovrapporre una verifica di questa Camera nella situazione attuale a quella che necessariamente deve essere svolta dalla magistratura. Mi domando quali conseguenze avrebbe un accertamento della Camera oggi su fatti specifici costituenti reati, su fatti in essere, e quale ingerenza potrebbe esserci nell'accertamento della magistratura su questi analoghi fatti. Credo che sia un pericolo da evitare.

Altro quesito sul quale bisogna riflettere è quello enunciata alla lettera *b*) dell'articolo 1, cioè se i fatti del 1992 abbiano riguardato o meno tutte le forze politiche con uniformità di trattamento e se vi siano state incompletezze, lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale, quesito con-

simile a quello che si pone alla lettera *c*), cioè se vi siano state ragioni o difformità di trattamento o incompletezze o lacune da parte della magistratura. Vedete, farsi questa domanda è certamente un modo per comprendere la verità storica, ma può essere anche infantile, perché può tradursi nella domanda « perché a me sì e a lui no? » Perché questa è la domanda, questo è il succo del quesito elaborato in un lessico italiano assolutamente apprezzabile: perché a noi sì e agli altri no? Ebbene, credo che bisogna evitare di personalizzare l'analisi dei fenomeni storici e soprattutto credo che bisogna evitare di affrontare il problema in questi termini, perché per la stragrande maggioranza si tratta di domande a risposta obbligata, perché hanno la caratteristica di essere fatte da una maggioranza, perché sono domande codificate da una maggioranza, quella stessa maggioranza che, a maggioranza, avrà il potere di dare ad esse una risposta.

Altro quesito è quello se vi sia stata persecuzione politica contro parlamentari, quesito che si sposa con quello se vi siano stati collegamenti tra magistrati o settori della magistratura e politica, che si leggeva, tra l'altro, in maniera ancora più decisa e chiara, nella prima proposta Cichitto-Saponara, già presentata a questa Camera. Credo che bisogna essere estremamente prudenti nell'affrontare queste tematiche perché è attraverso di esse che si può correre il rischio di andare fuori strada e soprattutto di valutare — volendo dare risposte che sono già precostituite nelle domande — l'evoluzione storica dei nostri tempi in termini che non sempre corrispondono a verità. Credo che però vi sia un altro fondamentale problema oltre a quello che ci sta davanti. Infatti, il problema lo si può porre in questi termini. Se vi è una serenità di spirito unanimemente condivisa nell'affrontare l'analisi di un fenomeno storico, e se tale serenità di spirito consentirà al Parlamento di dare delle risposte, anche riabilitative — ciò non mi scandalizzerebbe —, ovviamente in termini storico-politici, a chi è stato oggetto di giudizi da parte della magistratura,

affinché attraverso la spiegazione del fenomeno politico si possa giungere ad un giudizio che se conserva, sotto il profilo giuridico, elementi di censura, trova nell'assetto politico pregresso una sua inevitabile forma di necessaria esistenza, allora vi dico che su questa base è possibile andare avanti.

Nessuno vuol negare che da sempre la politica sia andata a braccetto con gli affari, e nessuno vuole negare che inquinamenti di ordine economico nell'assetto politico di tutti i paesi, ed in tutto il mondo, vi siano sempre stati: sarebbe ingenuo e miope, e non sarebbe intellettualmente onesto. E se qualcuno sperasse che questo possa essere soltanto frutto di un passato inglorioso e non dovesse connotare, invece, anche la realtà presente, probabilmente sarebbe un ingenuo. Ma se per caso, come io temo, si affrontasse tale problema con spirito di vendetta, ovvero con spirito non consono alla correttezza di analisi che si impone, allora saremmo fuori strada.

Affermo ciò perché la pervicacia con cui si è voluta, in questo momento, tale Commissione, in un momento storico in cui parlare di questi problemi con le bombe che cadono e con la gente che muore, e seguirà a morire, può sembrare paradossale, perché il momento attuale impone di guardare al futuro, non certo di considerare il passato — lusso che ci si può permettere in momenti di stabilità politica e, soprattutto, di stabilità universale —, ed affrontare questo problema con spirito di scarsa serenità di giudizio sarebbe il pericolo maggiore nel quale si potrebbe incorrere.

Ed affermo ciò perché non vedo, nel comportamento tenuto fino ad oggi da questa maggioranza, elementi di serenità di giudizio. Mi riferisco ai tentativi di delegittimazione della magistratura nel suo complesso propri di molti esponenti del Governo e dello stesso Presidente del Consiglio, con dichiarazioni di una pesantezza unica (ricordo soltanto quelle rese a Barcellona alla stampa internazionale); ricordo anche tentativi di controllare l'esercizio dell'azione penale, attraverso riforme

preannunciate dell'ordinamento giudiziario; ricordo tentativi di delegittimazione complessiva della magistratura, attraverso la riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, che perseguiva dichiarate finalità di egemonia; ricordo, infine, tentativi di esasperare il conflitto, con le dichiarazioni rese dallo stesso Presidente del Consiglio, a reti unificate, alla televisione italiana all'indomani della sentenza della magistratura.

Ho ricordato queste cose non per muovere censure a chi dovrà operare — perché le censure si muovono esclusivamente ai fatti e ai comportamenti, e non alle intenzioni —, ma per ricordare a tutti coloro che faranno parte di questa Commissione di inchiesta — e che dunque avranno il dovere di analizzare un periodo storico — che sarà possibile trarre giudizi che abbiano la caratteristica di essere condivisi, e dunque di diventare patrimonio culturale del futuro politico del nostro paese, solo se tali giudizi saranno connotati da serenità, equidistanza, equilibrio e, soprattutto, obiettività (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia di questa proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nel nostro paese poteva avere, ed ha avuto nella scorsa legislatura, una sua ragione d'essere nell'opportunità che fosse proprio il Parlamento a definire con un'indagine organica ed uno studio articolato il fenomeno di Tangentopoli con tutte le implicazioni che esso ha avuto negli assetti politici del nostro paese. A tale proposito, devo ricordare che, nel corso della XIII legislatura, la Commissione speciale anticorruzione lavorò sulla scorta di un rapporto importante di tre saggi, tra i quali i professori Arcidiacono e Cassese, che partirono proprio dalla constatazione dei fe-

nomeni che erano stati rivelati dall'inchiesta su Tangentopoli non per fare processi retrospettivi ma per tentare di proporre delle modifiche anche nei confronti dell'ordinamento, per evitare in futuro il riprodursi degli stessi fenomeni.

Era questo un possibile percorso dell'inchiesta che in parte veniva ripreso dalle proposte di legge Craxi e Buemi, Boato e Soda, ma che poi è stato stravolto dall'irrompere della proposta di estendere all'uso politico della giustizia il problema su cui svolgere l'indagine. Una frase, un concetto, un'idea che ha in pratica disegnato una linea oltranzista e di evidente forzatura anticostituzionale, spostando l'indagine sugli atti giudiziari, sui processi alle intenzioni. È sufficiente infatti ripercorrere, soltanto per qualche attimo, le lettere *a), b), c), d)* dell'articolo 1 del testo approvato dalla maggioranza nelle Commissioni per rendersi conto che si intende intervenire sulle correnti interne della magistratura associata — cosa questa che francamente interessa poco in questo momento, mentre dovrebbe interessare l'acquisizione di idee che siano chiare per tutti, l'auspicio che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, sia conforme, nella espressione dei suoi valori e della sua attività, ai principi costituzionali —, sulla individuazione di obiettivi politici o ideologici della magistratura, sul collegamento delle correnti della magistratura associata a partiti o a movimenti extraparlamentari, sulla eventuale deviazione delle funzioni giudiziarie per ragioni politiche e, conseguentemente, sulla produzione di disparità di trattamento nelle decisioni giurisdizionali.

Allora è chiara la volontà di fare di questa Commissione una sorta di supremo organo di revisione dell'operato dei giudici e, in particolare, dei giudici di Tangentopoli. Ma non solo, difatti, non si nasconde il proposito di verificare se, nei processi in corso, vi siano questi condizionamenti politici con il pretesto dell'uso politico della giustizia e con lo scopo, nemmeno tanto dissimulato, di screditarne l'operato a beneficio in sostanza di condannati con sentenza definitiva come è documentato,

tra l'altro, da quanto abbiamo ascoltato poc'anzi dalla relazione svolta dall'onorevole Fragalà che riproduce fedelmente quanto lo stesso onorevole, con molta trasparenza, è venuto a sostenere innanzi alle Commissioni riunite il 13 febbraio 2002. E l'onorevole Fragalà è relatore proprio per la II Commissione.

A distanza di un anno, si dimostra quindi che si vuole ostinatamente perseguire, non la finalità di fissare definitivamente, anche in sede parlamentare, quali siano le cause dei gravi fenomeni di collusione tra imprenditoria e politica, esplosi con Tangentopoli, che dettero vita — lo ripeto — alla istituzione della Commissione speciale anticorruzione, nella scorsa legislatura, partendo dal presupposto che quei fenomeni, comunque, erano stati smantellati dalle inchieste giudiziarie.

Si vuole, a questo punto, invadere il campo della giurisdizione, si pretende di mettere al centro dell'inchiesta l'operato dell'intero apparato giudiziario, per diffondere nel paese, sul filo di una polemica che dura ormai da anni, il discredito più totale sulle inchieste degli anni novanta, mettendo in discussione i principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura: la stessa autonomia dell'intero potere giudiziario rispetto a quello legislativo!

La riprova ulteriore di questo atteggiamento si ricava anche dal fatto che è stata respinta la legittima richiesta da parte dell'opposizione, dopo aver ascoltato la pacata ed interessante relazione iniziale — e non soltanto iniziale — dell'onorevole Palma, di stralciare il testo Cicchitto per l'evidente sua eterogeneità rispetto a tutti gli altri testi di maggioranza e di opposizione, diretti a costruire l'inchiesta sul finanziamento illecito e sulle sue conseguenze per il sistema politico italiano.

Così come, ad ulteriore riprova, va segnalata l'impossibilità, ormai registrata ampiamente in Commissione, di convergere su un testo unificato, proprio a causa della stravaganza, disomogeneità ed eccezionalità della proposta Cicchitto di mettere in pratica — come, del resto, viene ribadito dallo stesso proponente — sotto

inchiesta i giudici. Si badi bene: questa volta non soltanto i pubblici ministeri, ma coloro che, comunque, si sono occupati di « mani pulite » con i loro atti giudiziari, le loro sentenze.

L'opposizione ha dovuto svolgere un lavoro duro di contestazione in Commissione e, francamente, non mi pare che si possa accettare il principio che emendamenti dell'opposizione di carattere particolarmente significativo siano stati poi accolti nel corso di quella discussione.

Questo lavoro verrà svolto ancora in aula, riprendendo i numerosi emendamenti che tentano di dare al testo almeno una parvenza di legittimità costituzionale, per impedire che, ancora una volta, soltanto a colpi di maggioranza, nel crescente dissenso del paese reale (che svolgerà, ancora una volta, il suo ruolo di controllo democratico della legislazione) si operino vere e proprie sovversioni legislative, dirette a capovolgere i ruoli, a collocare sul banco degli accusati i giudici per tentare impossibili riabilitazioni di politici, imprenditori, faccendieri, che hanno subito condanne definitive, patteggiato la pena, accettato numerosissime prescrizioni.

Allora, onorevoli colleghi, vale la pena di riflettere sul fatto che, quando le sentenze sono definitive, al cittadino comune condannato viene riservato lo strumento della revisione delle sentenze stesse mediante l'esibizione di nuove prove che ne rendano evidente l'innocenza.

Ora, vi è una possibilità sempre più ampia di accedere alla Corte europea, di sollevare questioni che siano state per caso tralasciate, pretermesse, superate da un tipo di volontà politica.

Perché, nel pur comprensibile scopo di rivelare taluni eccessi persecutori che nei processi o al CSM dovevano essere denunciati, si dovrebbero invece ridiscutere indagini, dibattimenti, sentenze? Infatti, è esattamente questo che si pretende di fare con il combinato disposto dell'articolo 1 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e dell'articolo 3 di questo testo.

Da una certa cultura pseudogarantista, declamata a dritta e a manca, parte un vistoso e stravolgente messaggio di auten-

tica inquisizione degno della cultura di processi autoritari laddove si vuole che il giudice non pensi, non studi, non ricerchi, dia ragione al colpevole o, comunque, al più forte. Si pretende di sapere, con un'indagine retrospettiva, se nell'esercizio dell'azione penale vi siano stati intenti di carattere persecutorio, se le correnti — sembra quasi una perizia di carattere psico-culturale, antropologico — della magistratura siano state o siano collegate ad organizzazioni politiche extraparlamentari. Si vuole stabilire se le inchieste, come è noto nate dalla catena incessante di accuse dell'imprenditoria contro i politici — su tali accuse la procura di Milano, ma non solo, guadagnava le fiaccolate di consenso di leghisti, di alleati nazionali, di appartenenti al nascente partito di Forza Italia — possano essere state determinate, leggiamo testualmente, dal perseguimento di obiettivi di natura politica o ideologica riferibili a singoli magistrati. L'indagine, in altri termini, dovrebbe dare soddisfazione ad un teorema che è circolato negli ultimi anni con molta insistenza: il teorema del complotto, che dovrebbe far percorrere la nuova via di attacco alle inchieste che riguardano, a volte, anche il Premier ed i suoi amici.

Per fare ciò possono, addirittura, essere chiamati a far parte di tale Commissione tutti i deputati ed i senatori dell'attuale legislatura, anche se nei processi da rivisitare abbiano avuto il ruolo di imputati, di parti lese, di pubblici ministeri, di giudici e, ovviamente, di avvocati difensori. Il brocardo *nemo iudex in causa propria* non ha più valore perché è chiaro che non interessa ad una proposta di legge che viene sostenuta da una maggioranza, speriamo sempre più esigua e capace di una forte presa di coscienza legalitaria, che in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse segue i principi di legislazione che tutti conosciamo e che debbono vederci attestati in maniera intransigente a difesa della legalità repubblicana.

Ci auguriamo che la maggioranza in aula sappia mostrare, facendo registrare la dissociazione di molti, una coscienza istituzionale forte che impedisca la confu-

sione di poteri che la proposta, in definitiva, sostiene e contiene. In ogni caso, la nostra opposizione sarà attestata sulla difesa dell'ordinamento costituzionale e dell'autonomia della giurisdizione per impedire inammissibili forme di vendetta o di regolamenti di conti ad opera di chi non sa rassegnarsi a sottostare all'autorità della legge penale, che è cosa diversa dalla bizzarra, dagli errori, dalle distorsioni del singolo giudice o del singolo pubblico ministero. Qualcuno pretende di riscrivere la storia degli anni ottanta e novanta azzerando non gli eccessi contro i quali tutti si sono fermamente attestati e che hanno dato luogo ad una serie di grandi modifiche costituzionali e processuali nella scorsa legislatura, ma l'intero lavoro svolto sotto il pubblico controllo nelle aule di giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, avendo pochi minuti a disposizione mi esprimerò in modo un po' icastico e sintetico. Vorrei partire da un dato politico di fatto. Ho sentito riecheggiare più volte in quest'aula da parte dei due relatori e anche da parte del collega Cicchitto l'affermazione: tutte le forze politiche sono state coinvolte nel sistema di corruzione. Mi si permetta, per una volta, di rivendicare l'orgoglio della forza politica alla quale appartengo, i Verdi — ma mi riferisco anche ad altre forze politiche non rappresentate in questa aula, per esempio ai radicali o ad altre formazioni politiche minori dell'allora nuova sinistra —, di non essere mai state, neppure di striscio, neppure da un sospetto, sfiorate dalla vicenda della corruzione politica ed economico-finanziaria. Non è vero che « tutte » le forze politiche sono state coinvolte in questo fenomeno.

Ho sentito anche dire poco fa dal collega Cicchitto — e siamo ancora sui prolegomini storico-politici rispetto alla proposta di legge al nostro esame — che la vicenda di Tangentopoli ha provocato la

morte di cinque forze politiche. A me pare un'analisi del tutto superficiale. Tangentopoli per certi aspetti è stato un epifenomeno, gravissimo, ma un epifenomeno, o al più la punta dell'*iceberg*, rispetto alla crisi del sistema dei partiti che ha cominciato a verificarsi prima con la « democrazia bloccata », poi con la caduta del Muro di Berlino e la fine della guerra fredda nel 1989, in seguito con l'esplosione di altri fenomeni (penso al fenomeno della Lega che si è verificato alla fine degli anni ottanta e all'inizio degli anni novanta). Ben fragili sarebbero state quelle cinque forze politiche a cui si è fatto riferimento se fosse bastata qualche inchiesta giudiziaria per decretarne la morte. In realtà non è stato così; qualunque storico, di qualunque orientamento politico (di destra, di centro o di sinistra) non accetterebbe di consentire un'analisi storica politica così superficiale.

Però non credo che dobbiamo accettare la tentazione — che mi pare non solo il collega Cicchitto ma anche il relatore per la II Commissione, onorevole Fragalà, abbiano assecondato — di affermare oggi, in quest'aula (in sede di discussione sulle linee generali della proposta di istituire questa Commissione d'inchiesta), già l'esito, la relazione conclusiva o forse quasi un teorema che dovrebbe ispirare il lavoro di questa Commissione d'inchiesta. Collega Fragalà, lei sa quale rispetto io abbia per lei, ma nel rispetto devo esprimerle il mio fermo dissenso, che già le manifestai in occasione della sua prima relazione in Commissione, nel febbraio addirittura dell'anno scorso.

Il collega Nitto Palma ha portato avanti un lavoro che in parte ho condiviso, in parte no (e dirò subito il perché). Tuttavia, quanto meno ha evitato di anticipare, in sede di discussione su una proposta di legge istitutiva di una Commissione di inchiesta, la materia di indagine nonché le eventuali analisi, ricerche e possibili conclusioni, che saranno probabilmente difformi all'esito dei lavori di questa Commissione (se questa Commissione sarà mai istituita; ho qualche dubbio al riguardo). Questi dubbi vengono da un deputato —

chi vi parla — che è stato cofirmatario della prima proposta istitutiva di una Commissione d'inchiesta su Tangentopoli nel corso dell'XI legislatura. Collega Fragalà, non da parte sua ma dai banchi del suo gruppo, in quella legislatura, si sventolavano le manette in quest'aula. Qui, alle mie spalle, dai banchi della Lega si sventolava un cappio in quest'aula. Quando vi furono le discussioni sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, vi fu un assedio al Parlamento (allora si poteva arrivare fino alla soglia del Parlamento) da parte di esponenti giovanili del Movimento sociale, a cui si associarono altri esponenti — per fortuna ultraminoritari — anche del centrosinistra (credo che fossero esponenti della Rete). Questo era il clima di quegli anni! La stessa modifica dell'articolo 68 della Costituzione, di cui tanto si è parlato, fu richiesta, per primi, da Fini e da Bossi (vi sono gli atti parlamentari che ne fanno fede).

Vorrei che ci ricordassimo il clima politico di quella XI legislatura alla quale ho partecipato. Io non sono stato neppure ricandidato nelle elezioni per la XII legislatura, Presidente Mastella, per le mie posizioni, da qualcuno considerate troppo rigorosamente garantiste. Garantista ero allora, nei confronti di chiunque, garantista continuo ad essere oggi.

Tuttavia, proprio perché sono garantista — e garantismo non vuol dire innocentismo facile, ma rigorosa applicazione nei confronti di chiunque delle regole dello Stato di diritto —, intendo esprimere il mio profondo dissenso rispetto a come questa Commissione d'inchiesta rischia di configurarsi se il provvedimento al nostro esame non verrà profondamente modificato.

Tutte le proposte di legge, eccetto una, avevano un impianto non identico, ma simile, sia quelle della maggioranza sia quelle dell'opposizione. Una sola delle proposte di legge al nostro esame — sono state tutte ricordate dal collega Nitto Palma nella sua relazione introduttiva —, quella a prima firma Cicchitto, aveva un unico obiettivo: non quello di indagare su Tangentopoli e sulle eventuali anomalie e

contraddizioni che si siano verificate — sono apertissimo a discutere di ciò, in quanto ne ho discusso pubblicamente anche in altre sedi —, ma quello di analizzare la magistratura che aveva indagato su Tangentopoli, sia i pubblici ministeri sia i giudici che avevano svolto i processi (tra l'altro i due profili sono profondamente diversi tra loro).

Credo invece — è l'ho creduto fin dall'XI legislatura — che, se in Italia si vorrà a un certo punto girare pagina e non farsi più inseguire dei fantasmi del passato — per usare un'espressione « cossighiana » —, se si vorrà finalmente avere anche un clima di rapporti diversi tra i vari schieramenti e tra le diverse forze politiche, occorrerà avere la capacità di ricostruire quel passato, di ricostruirlo con equilibrio, con rigore, ma anche con serenità, senza tramutare le aule del Parlamento o le aule della Commissione di inchiesta in una sorta di surrogato di un processo politico, sia per chi voleva fare in Parlamento i processi politici alle altre forze politiche — e ce ne sono stati, li ho già citati — sia per chi voleva tramutare tali aule in una sorta di processo politico nei confronti dell'uno o dell'altro magistrato.

Avremmo dovuto incentrare questa proposta di inchiesta parlamentare sull'indagine sugli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e sul fenomeno della corruzione, non intendendo la parola « corruzione » in senso tecnico-giuridico, perché quella è una specifica figura di reato, ma appunto come una materia di pubblico interesse — per usare l'espressione dell'articolo 82 della Costituzione — sulla quale giustamente il Parlamento avrebbe dovuto, fin dall'XI legislatura, indagare. Tale inchiesta dovrebbe essere diretta ad indicare al Parlamento e al Governo anche le misure da assumere, affinché non singoli fenomeni di corruzione — che, ahimè, ci sono sempre stati e sempre ci saranno —, ma un sistema di corruzione e di illecito rapporto tra sistema politico e sistema economico-finanziario non abbia più a riprodursi.

In questo quadro generale poteva avere un senso e potrebbe avere un senso anche

valutare — l'ho scritto nella mia proposta di legge, ne abbiamo discusso anche nella scorsa legislatura — eventuali incompletezze o lacune nell'operato della stessa magistratura. Chiaramente, non nel senso di rifare i singoli processi o di indagare sui singoli magistrati, ma al fine di procedere a quella analisi storica, politica e istituzionale che compete al Parlamento, il quale non è espressione di una funzione giurisdizionale.

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, attraverso alcuni emendamenti dei quali do atto — il testo originario, che si basava sostanzialmente sulla proposta di legge Cicchitto, era davvero inaccettabile —, ha subito alcune correzioni. Non faccio mai il massimalista e, soprattutto, cerco di non essere fazioso nei giudizi, anche critici, che esprimo.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la invito a concludere.

MARCO BOATO. Tuttavia, basta leggere, nell'articolo 1, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* nonché le lettere *g)* ed *h)* — che non posso leggere in quanto ho terminato il tempo a mia disposizione — per capire quanto questo provvedimento sia tuttora assolutamente sbilanciato, in modo francamente inaccettabile e in contrasto con gli articoli 18, 21, 68, 82, 101 e 104 della Costituzione, vale a dire quelli in materia di libertà di espressione, di libertà di associazione, in materia di chi giudica sulle prerogative dei parlamentari, con riferimento alle materie sulle quali si può istituire una Commissione d'inchiesta in rapporto alla sottoposizione del giudice soltanto alla legge, in materia di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario.

Sotto questi diversi profili, a mio parere, il testo che abbiamo al nostro esame è suscettibile di fortissimi dubbi di costituzionalità. Dico comunque...

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Concludo la frase, signor Presidente. Mi consenta. Sono

quello che ha meno tempo a disposizione, pur avendoci lavorato da tre legislature.

PRESIDENTE. Ma il tempo non lo concedo neppure ai relatori. Siamo andati molto al di là.

MARCO BOATO. Ho finito, Presidente.

Credo che, se arriveremo ad istituire una Commissione di inchiesta che indagherà sul fenomeno che va sotto il nome giornalistico di Tangentopoli e, in questo quadro, indagherà anche su aspetti del fenomeno complessivo dell'attività giudiziaria, ciò avrà un senso. Ma, se la finalità principale, anche se non esclusiva, diventerà quella di modificare il quadro normativo di riferimento in relazione all'azione giudiziaria e all'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, andremo ad interferire con attività che non sono nella disponibilità di un Parlamento all'interno di uno Stato di diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei raddoppia il tempo a sua disposizione.

MARCO BOATO. Presidente, la ringrazio per la generosità!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 1427)**

PRESIDENTE. Ricordo che i relatori hanno esaurito il tempo a loro disposizione.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**(Annunzio di questioni pregiudiziali
— A.C. 1427)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Soda ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 1427 sezione 1*) e la questione pregiudiziale di merito Boato ed altri n.1 (*vedi l'allegato A — A.C. 1427 sezione 2*) che saranno esaminate in altra seduta, prima di passare all'esame degli articoli.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Montecchi ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444) (ore 19,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montecchi ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2444)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paniz, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame mira a ridurre da tre anni ad un anno il periodo di tempo che, a far data dalla separazione personale, deve trascorrere per poter proporre domanda di divorzio. Inoltre, gli effetti dello scioglimento della comunione dei beni sono anticipati al momento dell'autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separati: non è più necessario attendere il formarsi del giudicato sulla sentenza di separazione.

Come si evince dalla relazione di accompagnamento, la proposta si basa sulla constatazione che il termine di tre anni, necessario alla proposizione della domanda di divorzio, costituisce, ad oggi, non tanto un periodo utile ad una eventuale maturazione dell'effettivo proposito di scioglimento del matrimonio, quanto un elemento di rigidità che non tiene conto delle mutate dinamiche sociali, finendo per essere « un intralcio per la formalizzazione di ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate ».

Anche la disposizione del codice civile, secondo cui è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale a costituire causa di scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie, non appare in linea con la realtà quotidiana, in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Secondo la normativa vigente, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lettera *a*), del codice civile, dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall'articolo 191 del codice civile in tema di scioglimento della comunione, viene meno *ex nunc*, con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronuncia in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo

intervenuto. Per questo motivo, l'articolo 2 della proposta di legge in esame aggiunge un comma all'articolo 191 del codice civile, che anticipa il momento dello scioglimento della comunione a quello in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza davanti a sé, autorizza i coniugi a vivere separati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante il Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la proposta di legge in discussione pone in evidenza un tema estremamente delicato e di particolare interesse per l'opinione pubblica, come d'altronde lo sono tutti i temi di diritto di famiglia che incidono fortemente sulla vita delle persone e che, pertanto, devono tendere ad una delicata composizione degli interessi in gioco.

Come ricordato dal relatore, l'articolo 1 di questa proposta di legge prevede la diminuzione da tre ad un anno del periodo di separazione previsto al fine di proporre domanda di divorzio.

Noi ricordiamo che attualmente il sistema italiano non prevede una alternatività tra gli istituti previsti per la crisi del matrimonio — quindi, separazione e divorzio —, ma una sorta di progressione e che già il legislatore è intervenuto in materia diminuendo da cinque a tre anni i termini di durata della separazione. Le perplessità da avanzare rispetto a questa proposta riguardano soprattutto i tempi oggi previsti per questo tipo di procedure. Infatti, noi sappiamo che, al di là della diminuzione da cinque a tre anni dei termini di separazione, purtroppo, molto spesso nelle separazioni di tipo giudiziale i tre anni non vengono rispettati e quindi si va ben oltre quel limite di tempo previsto dalla legge. Pertanto, questo tipo di impostazione, che sicuramente può essere risolutiva nel momento in cui si tratti di separazione di tipo consensuale, non troverebbe risposta o addirittura potrebbe essere ancora più negativa nei casi di separazione giudiziale.

Invece, l'articolo 2 della proposta di legge pone in evidenza una problematica che effettivamente è particolarmente sentita durante le controversie di separazione tanto che, come già ricordato dal relatore, lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi, che diventa effettivo nel momento della omologazione della separazione oppure della sentenza di separazione — e pertanto si ritiene il momento della separazione non una continuazione effettiva del regime del matrimonio —, rimane permanente invece nel momento in cui c'è una forma di litigiosità quindi un procedimento giudiziario. Questo, purtroppo, nella pratica denota ulteriori elementi di conflitto fra i coniugi, quindi una difficoltà ulteriore di trovare una reale composizione.

D'altronde, ciò è riscontrabile nel momento in cui molto spesso, in costanza di una controversia in materia di separazione, si è costretti ad accedere ad una nuova iniziativa giudiziaria al fine di sciogliere la comunione legale, il che provoca effettivamente delle difficoltà per le persone proprio nella determinazione del proprio patrimonio e, in sostanza, della propria vita. Su questo tema credo sia interessante il rilievo contenuto nel parere della I Commissione, poi ripetuto dall'onorevole Zanettin in II Commissione, per cui si richiede un'effettiva forma di pubblicità rispetto allo scioglimento della comunione, così come credo sia importante stabilire la differenza tra lo scioglimento effettivo della comunione per quanto riguarda il sistema patrimoniale dopo l'autorizzazione a vivere separati, rispetto al diverso problema della separazione dei beni in comunione legale in costanza di matrimonio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, cari colleghi, la proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi ed altri oggi all'esame di questo ramo del Parlamento è volta ad

apportare due importanti modifiche all'attuale normativa che disciplina lo scioglimento del matrimonio, concernenti, da un lato, la durata del periodo di effettiva separazione fra i coniugi ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio, dall'altro, il momento in cui si scioglie la comunione legale dei coniugi.

Per quanto attiene al primo di questi due profili, occorre osservare che l'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, stabilisce il principio secondo il quale per poter proporre la domanda di divorzio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale. Ebbene, signori deputati, in relazione a questa normativa oggi vigente in Italia, l'articolo 1 della proposta di legge in esame è volto ad accelerare i tempi necessari per lo scioglimento giudiziale del vincolo coniugale portando da tre anni ad un anno la durata della separazione ininterrotta dei coniugi ai fini della proposizione della domanda di divorzio.

Ciò in quanto, come si legge nella relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi ed altri, la realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate; in pratica nella relazione si parla di un divorzio leggero e di un matrimonio precario.

Ebbene, in relazione a tale modifica la decisione di ridurre ad un anno la durata della separazione dei coniugi ai fini della proposizione della domanda di divorzio, sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di separazione giudiziale, suscita più di una perplessità, in quanto rischia di non tenere nella dovuta consi-

derazione la complessità delle situazioni sottese alla decisione dei coniugi di vivere separati in vista della cessazione del loro vincolo matrimoniale e rispetto alla quale il periodo di tempo suggerito nella proposta di legge Montecchi potrebbe risultare incongruo.

Più specificatamente, signori deputati, se un'accelerazione dei tempi per ottenere la pronuncia di divorzio può risultare innocua in relazione alle separazioni consensuali, qualora non vi siano figli, viceversa numerose perplessità suscita la proposta di ridurre ad un anno il periodo di separazione ai fini della domanda di divorzio negli altri casi, ovvero, nelle separazioni non consensuali e in quelle consensuali dove vi siano dei figli, per di più minori.

Soprattutto in quest'ultimo caso, infatti, il maggior tempo previsto dalla normativa vigente appare quanto meno necessario al fine di evitare che la cessazione del vincolo matrimoniale si traduca in un evento traumatico per i figli, seguito da scelte estemporanee dei genitori e volte — come dice il deputato Montecchi — a formalizzare le ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate.

Notevoli perplessità suscita, poi, l'ulteriore proposta di modifica contenuta nel provvedimento in esame e volta ad anticipare il momento esatto in cui viene a cessare il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi nell'ipotesi di una loro separazione personale.

La proposta di legge in esame, infatti, è volta a modificare l'attuale normativa in base alla quale solamente con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale si determina lo scioglimento della comunione, con una diversa previsione che anticipa tale momento a quello in cui, in sede di udienza presidenziale — nell'ambito della quale si ha il tentativo di riconciliazione — il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Tale modifica viene giustificata, come si legge nella relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi, in considerazione della neces-

sità di sanare l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuino a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.

Tale soluzione non è condivisibile in quanto, in primo luogo, appare giuridicamente anomalo che lo scioglimento della comunione — da cui dipendono rilevantisime conseguenze economiche — non avvenga al termine del giudizio di separazione che è strettamente connesso allo scioglimento della comunione, bensì all'inizio del procedimento che porterà allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

In secondo luogo tale decisione danneggia enormemente il coniuge economicamente più debole — quindi nella maggior parte dei casi proprio le donne — soprattutto nel caso in cui gli siano stati assegnati i figli, e ciò solamente perché, come si legge sempre nella relazione illustrativa alla proposta di legge Montecchi, sono ormai distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.

Cari colleghi, questa è una giustificazione, che non convince e che appare dettata da una visione superficiale della gestione dei complessi rapporti giuridici che seguono allo scioglimento del vincolo matrimoniale, tanto che la stessa giurisprudenza, uniformandosi ad una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale (evidentemente ignorata dalla proposta di legge), ha più volte ribadito il principio secondo il quale, ai fini dello scioglimento della comunione legale dei coniugi, non ha alcun effetto il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo (e ciò con ordinanza della Corte costituzionale n. 795 del 1988).

Sottolineato e ribadito che, per quanto riguarda l'articolo 2 del presente provvedimento, vi è un errore di grammatica giuridica che pone la proposta immedia-

tamente nell'ambito della censurabilità costituzionale, non vi è dubbio che il provvedimento necessiterà comunque di proposte emendative che correggano quest'ultima contraddittoria posizione rispetto alla giurisprudenza di merito e costituzionale, auspicando, per quanto riguarda l'articolo 1, una rivisitazione dei tempi nell'interesse dei figli, nel caso in cui si tratti di separazione non consensuale con la presenza di figli, per di più minori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge sul divorzio, approvata nel 1970, fu il frutto di un dibattito ricco, aspro e difficile che attraversò e coinvolse la società italiana negli anni sessanta. I legislatori, in quella occasione, furono insieme protagonisti e testimoni di un passaggio di fase assai rilevante; fu un passaggio di epoca, contrassegnato quattro anni più tardi da un referendum promosso da chi, legittimamente, avversava quella legge e che mobilità trasversalmente, si direbbe oggi, le italiane e gli italiani.

Vi fu una grande partecipazione civile, una passione forte tra i favorevoli ed i contrari a quella legge e si determinò un significativo passaggio, quello più rilevante, nell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana verso il matrimonio, non perché vi siano state cadute di responsabilità verso il matrimonio stesso che venivano preconizzate nel corso di quell'infuocata campagna referendaria; vi furono in quel voto tante scelte di coscienza individuale in seguito alla riflessione sui complessi percorsi di vita delle coppie e delle famiglie italiane.

Sono trascorsi 33 anni dall'approvazione di quella legge e quasi 30 dal referendum che ne respinse la cancellazione; siamo in grado perciò di valutare, con serenità e moderazione, gli effetti di quella legge, i suoi limiti ed i problemi che si manifestano nella sua applicazione concreta.

Non è più il tempo dello scontro tra coloro che ritengono l'indissolubilità del matrimonio un valore fondativo, anche per chi non ha ispirazioni religiose, e coloro i quali ritengono che la possibilità di ricorrere allo scioglimento del matrimonio costituisca una libertà di scelta da adottare con grandissima responsabilità, non solo se si è in presenza di figli, ma anche quando si tratta di sancire la fine di una coppia.

Non interveniamo, dunque, sulle famiglie che non sono in crisi, ma quando la crisi della coppia, esperiti i tentativi di conciliazione, si dimostra irreversibile.

Oggi sono molteplici le forme in cui si configurano le relazioni affettive stabili tra un uomo ed una donna, tant'è che l'andamento della nuzialità nel nostro paese, come in tutti i paesi europei, rivela sempre di più matrimoni contratti ad età assai più matura rispetto al passato e spesso, indagando su quei percorsi di vita e su quelle scelte, si tratta di regolarizzazioni con rito civile o religioso di convivenze (talora, anche con figli) che sono il frutto di una libera scelta. Questi fenomeni coinvolgono ceti sociali fra loro diversi, ma fra queste coppie di fatto per libera scelta ve ne sono moltissime altre che sono costrette a rinviare forme di regolarizzazione attraverso un matrimonio, perché sono coppie di fatto per obbligo (sono in attesa di divorzio da molto, troppo tempo!). Noi, quando abbiamo avanzato la nostra proposta di portare ad un anno i tempi di attesa tra la separazione ed il divorzio, abbiamo riflettuto molto sull'esperienza di operatori ed operatrici del diritto; abbiamo ascoltato storie di vita di uomini e di donne che da tempo attendono il divorzio. Non abbiamo avanzato questa proposta con un'idea relativista, che non tiene conto di che cosa significa un fallimento della vita di coppia. Sappiamo infatti quali siano le complessità che gli operatori del diritto e della giustizia si trovano ad affrontare quando si tratta soprattutto di separazione non consensuale o anche quando si tratta del trascinarsi di separazioni consensuali, che divengono

frutto di piccole vendette, piccole ostilità, piccole o grandi forme di ricatto. Questa infatti è la realtà! Noi qui vogliamo proprio parlare di realtà; siamo disponibili sia per ascoltare, ed, anzi, proprio questa è la sede del confronto, e ci facciamo carico di un aspetto, tanto più se ci sono figli, che è la civiltà dei rapporti tra due persone, anche quando queste due persone decidono di interrompere la loro vita di coppia.

La tutela del diritto dei figli o dei minori a noi deve stare a cuore, in tutti gli aspetti, materiali, economici, psicologici, partendo però dalla realtà. Noi legislatori dobbiamo fare questo sforzo. Uno sforzo che penso possa essere comune ed in qualche modo trasversale in questo Parlamento.

Noi parliamo di una realtà « patologica », della fine di un matrimonio o di un matrimonio che si trascina verso il momento certo del divorzio. Per ciascuno di noi, infatti, quando si affronta un matrimonio si pensa al futuro di questo matrimonio come ad un legame per la vita. Nessuno si sposa e pensa al matrimonio come ad un passo da compiere con irresponsabilità, perché comunque esiste la legge sul divorzio. Nessuno pensa alla propria vita, tanto meno alla propria vita sentimentale, progettando fallimenti per il futuro. Questo è importante dirlo! È importante perché il legislatore deve avere una visione non moralistica della realtà e, al tempo stesso, attenta ai problemi che essa ci propone.

Questa realtà dolorosa e difficile del fallimento ci porta a considerare quelli che possono essere alcuni strumenti utili per gli operatori del diritto, per le famiglie che sono in attesa di divorzio e per la giustizia italiana.

Noi vogliamo ragionare di tempi certi: può questo Parlamento dare una risposta sui tempi certi? Noi siamo a disposizione ed abbiamo fatto una proposta.

Ancora: noi pensiamo che il legislatore debba tentare di dare una risposta per garantire un nuovo equilibrio tra responsabilità sociale e scelte individuali. Il col-

lega Fragalà ha contestato, in particolare, l'articolo 2 della nostra proposta, che è finalizzato a far coincidere lo scioglimento della comunione con il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzi i coniugi a vivere separati. Per quale ragione abbiamo avanzato questa proposta? Anche su questo, ragioniamo, riflettiamo, ma non agitiamo fra di noi la clava, perché è sbagliato farlo e cercherò di dimostrarlo.

C'è chi vuole tutelare il coniuge più debole e chi, invece, non lo vuole tutelare. L'articolo 191 del codice civile laconicamente statuisce che il regime di comunione legale dei beni si scioglie, tra l'altro, a seguito della separazione personale dei coniugi. Il legislatore non ha indicato con precisione il momento in cui viene a cessare il regime patrimoniale legale, soprattutto in considerazione della particolarissima struttura del procedimento di separazione, che si configura come una fattispecie a formazione progressiva che ha inizio con una domanda giudiziale (il ricorso) e termina con una pronuncia definitiva (la sentenza o il decreto di omologa).

In mancanza di dati testuali certi, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno tentato di individuare, sulla scorta di principi generali di ordine sostanziale e processuale, il *dies a quo* da cui far decorrere lo scioglimento del regime di comunione. I riflessi che conseguono alla soluzione di questo problema sono rilevanti, specialmente in tema di titolarità dei diritti, di amministrazione dei beni e di responsabilità dei coniugi stessi.

In più occasioni, la Suprema corte — come mi ha ricordato, bacchettandomi un po', il collega Fragalà — si è pronunciata nel senso di far discendere lo scioglimento della comunione solo dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dall'omologa degli accordi di separazione consensuale (una tesi, peraltro, che è sostenuta anche da molta parte della dottrina). La nostra proposta di modifica muove dall'esigenza di adeguare il diritto